

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2549

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(MALFATTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

Modifiche alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente
provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili

Seduta del 22 novembre 1978

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La legge 28 novembre 1965, n. 1329, si è dimostrata uno strumento di notevole efficacia nello stimolare investimenti in macchine utensili o di produzione, grazie alla snellezza operativa del provvedimento ed al preciso collegamento che esso instaura tra l'agevolazione prevista e investimenti singolarmente individuati in beni di meccanica strumentale.

Si tratta cioè di un provvedimento finalizzato in direzione di un settore produttivo di grande interesse.

Il risultato dell'agevolazione può essere correttamente valutato se si consi-

dera che nonostante l'andamento poco brillante della produzione industriale in Italia negli ultimi anni, il ritmo di rinnovamento delle macchine utensili è stato tale da porre il nostro Paese ai primi posti nel mondo per quanto riguarda il grado di aggiornamento del parco macchine utensili esistente presso gli utilizzatori. Il mantenimento di questo processo di aggiornamento continuo è condizione essenziale per la conservazione della competitività e della capacità di sviluppo della meccanica italiana.

Nel 1975, con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con

modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, a favore della legge 28 novembre 1965, n. 1329, sono stati stanziati 20 miliardi di lire, in ragione di lire 2 miliardi per il 1975, 8 miliardi per il 1976 e 10 miliardi per il 1977. Con quelle disponibilità il Mediocredito centrale ha potuto agevolare in totale circa 150 miliardi di finanziamenti.

Si rende ora necessario dotare di nuovi mezzi la legge 28 novembre 1965, numero 1329, anche perché a partire dal 1° ottobre 1978 è venuta meno l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Detta agevolazione, pur avendo contribuito in un momento particolarmente difficile al sostegno degli investimenti industriali, appare insufficientemente finalizzata e quindi comportare per l'erario un onere eccessivo rispetto agli effetti che consente di raggiungere.

Per contro con il rifinanziamento della legge 28 novembre 1965, n. 1329, si attiva verso un settore prioritario dell'industria italiana uno strumento finalizzato e dotato di notevole efficacia.

Si rende inoltre opportuno apportare a questo strumento le lievi modifiche tecniche a seguito illustrate, allo scopo di renderlo pienamente operante anche nei confronti delle operazioni di locazione oltre che di quelle di vendita.

Infatti, la stesura originaria della legge n. 1329, che risale al 1965, intendeva coprire anche le operazioni di locazione, ma prevedeva meccanismi operativi (effetti cambiari privilegiati) che non sono in realtà applicabili al contratto di locazione. È invece del massimo interesse che anche questo tipo di contratto possa diffondersi nel nostro Paese, dal momento che esso favorisce un più rapido rinnovamento degli impianti; una raccomandazione in tal senso è stata inserita anche nel programma finalizzato relativo alla meccanica strumentale, redatto ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con l'articolo 1, che sostituisce l'articolo 12 della legge 28 novembre 1965, numero 1329, si intende appunto ampliare l'operatività della legge medesima, consen-

tendo di godere delle agevolazioni non soltanto nelle ipotesi di vendita ma anche in quelle di locazione, dove non è configurabile l'esistenza di una cambiale garantita da privilegio, giacché in tale ipotesi il locatore è proprietario del bene.

Si è ritenuto inoltre di allungare il periodo di scadenza delle cambiali scontabili presso le aziende di credito ordinario, per consentire una maggiore durata delle operazioni assistibili con credito ordinario, assecondando così la tendenza generale del sistema bancario a far rientrare in tale ambito le operazioni fino a 18 mesi.

Con l'articolo 2 si vuole facilitare lo smobilizzo dei crediti, anche non cambializzati derivanti dai contratti di vendita o di locazione stipulati ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329. Per questa via si persegue soprattutto l'obiettivo di favorire la ricostituzione della liquidità a favore delle imprese locatrici di macchine utensili, agevolando pur sempre indirettamente anche gli operatori che hanno provveduto all'acquisto o alla locazione di nuovo macchinario.

L'articolo 3 provvede ad aumentare di 30 miliardi di lire, in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980, il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, per consentire all'Istituto di operare anche con il risconto a sostegno delle operazioni di cui ai precedenti articoli.

L'articolo 4, invece, provvede ad aumentare di 90 miliardi di lire il fondo contributi agli interessi, esistente presso il medesimo Mediocredito centrale, in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980. Il predetto istituto viene così posto in condizione di abbattere gli interessi su un totale di 650 miliardi di finanziamento.

L'articolo 5 assicura la copertura finanziaria dei maggiori conferimenti al Mediocredito centrale attingendo agli stanziamenti del « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale », originariamente destinati agli interventi di cui all'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 12 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, è sostituito dal seguente:

« Le cambiali emesse a fronte di operazioni di vendita o di locazione previste dalla presente legge possono, fin dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti:

a) presso le aziende di cui all'articolo 5 del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, se di scadenza non superiore a 18 mesi;

b) presso gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, se non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 e relative ad operazioni della stessa durata.

Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti ed alle leggi vigenti.

Le cambiali di cui al punto a) possono essere riscontate presso l'Istituto di emissione, quelle di cui al punto b) possono essere riscontate, anche in deroga al vigente statuto, presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ».

ART. 2.

Dopo l'articolo 12 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, è aggiunto il seguente:

« ART. 12-bis. — Gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati, anche in deroga agli statuti e alle leggi vigenti, a concedere finanziamenti a smobilizzo dei crediti non cambiari derivanti da contratti di vendita o di locazio-

ne stipulati a sensi della presente legge, purché la durata delle operazioni non sia inferiore a 18 mesi e non superi i 60.

In relazione alle operazioni di cui al comma precedente, l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato, anche in deroga allo statuto e alle leggi vigenti, ad effettuare con gli Istituti e le aziende di credito predetti operazioni di finanziamento e a concedere ai medesimi contributi, a sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera b), e terzo comma della legge 30 aprile 1962, n. 265 ».

ART. 3.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è aumentato di lire 30 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980.

ART. 4.

Il fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale è aumentato di lire 90 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1980.

ART. 5.

All'onere complessivo di lire 120 miliardi derivante dalla presente legge per gli anni 1978, 1979 e 1980 si provvede con il « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » istituito con l'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il prelievo delle somme a credito del « Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale » da versare al fondo di dotazione del Mediocredito centrale e al fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è autorizzato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.